

STATUTO

**SOLUZIONE ASSISTENZA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

A R.L. - O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: THIENE VI VIA MONTE
CENGIO 57

Numero REA: VI - 385731

Codice fiscale: 04183320243

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A N. 3.443 Rep. N. 2.303 PAC.



STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Thiene (VI) la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata:

"SOLUZIONE ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - O.N.L.U.S.",.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale, anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La durata della cooperativa è fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La cooperativa è retta da principi di mutualità e non ha scopo di lucro.

La cooperativa si propone di perseguire, a fini solidaristici ed in totale assenza di intenti speculativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa intende garantire nell'ambito delle finalità che la caratterizzano, un'occupazione lavorativa dei soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei pre-

David Piccardi
Roberto Piccardi
Leone Piccardi

detti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La società può avvalersi della collaborazione in forma autonoma e/o subordinata di lavoratori non soci.

ARTICOLO 4

La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:

- gestire, anche in collaborazione e convenzione con enti pubblici e privati, servizi socio-sanitari così come disciplinati dalla legge 381 dell'8 novembre 1991 art. 1 lett. a), quali servizi di assistenza qualificata a domicilio o presso strutture pubbliche o private, ospedali, case di cura o comunità alloggio e terapeutiche;
- servizi di baby-sitting.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa:

- gestirà in proprio e/o per mezzo di terzi l'attività di formazione mediante corsi teorico/pratici atti a qualificare il lavoro della badante/assistente domiciliare di cura;
- potrà promuovere tirocini formativi di orientamento al lavoro;
- realizzerà studi e ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico e/o applicativo, al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte al processo di costituzione di linee guida per stabilire uno standard professionale uniforme per l'esercizio della professione di badante o assistente domiciliare di cura.

Essa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere.

Potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgano attività economiche integrative e/o simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono divisi secondo le seguenti categorie:

- Soci operatori: lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo svi-



luppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

- Soci volontari: persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che, secondo quanto previsto dalla legge 381/91 art. 2, per sensibilità ed interesse alle problematiche riferite all'attività svolta dalla cooperativa intendano collaborare in modo volontario e personale senza alcuna retribuzione o compenso di qualsiasi genere salvo eventuali rimborsi spese su parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome o la denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza, il codice fiscale;
- b) per i soci cooperatori: precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) la quota di capitale, di valore non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), che si propone di sottoscrivere, il cui ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del Codice civile;
- d) i nuovi soci devono versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale;
- e) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- f) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 (otto), delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7 (sette). La comunicazione al socio dell'ammissione può essere fatta con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.

In caso di rateazione di cui all'articolo 18 (diciotto) l'ammissione del socio sarà annotata contestualmente al primo versamento.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicare la delibera all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Gli amministratori annualmente devono riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 7

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18 (diciotto);
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare, nel caso dei soci cooperatori, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice civile con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 18 (diciotto);
- e) al versamento della tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente nonché svolgere attività concorrente in proprio.

Non possono, ai sensi dell'articolo 2527, comma 2°, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa salvo autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento o di cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. La liquidazione della quota sociale avverrà comunque con le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 14 (quattordici).

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La decadenza è inoltre pronunciata dall'organo amministrativo qualora l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato si sia risolto:

- per mutuo consenso;
- per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
- in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (a titolo esemplificativo per perdita dell'appalto e/o convenzione).

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società di cui all'articolo 5 (cinque);
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 (otto);
- e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;
- f) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi disciplinari e quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e cessazione di tutti i rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. In alternativa può essere utilizzato qualunque altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, degli eventuali importi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 20 (venti) del presente statuto previa decurtazione delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote pos-

Luca
Riccardo
Barbato

sedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio stesso ai sensi dell'articolo 2545 quinquies Codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14 (quattordici).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente, alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione a mezzo atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico atto delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI ARTICOLO 16

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge e dovrà contenere quanto previsto dall'articolo 6 (sei) della legge 142 del 3 aprile 2001 ed essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Nessun socio potrà possedere una quota il cui valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 20 (venti);
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti mediante versamento di azioni nominative



trasferibili del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, privi di diritti amministrativi, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro ed il sovrapprezzo potranno essere versati in più soluzioni nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute a terzi.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ivi compresi i ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge 142/2001.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno di quanto previsto dalla legge, attualmente il trenta per cento, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui 1 all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge 59/92, attualmente il tre per cento, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in

ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge, attualmente il tasso massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato in proporzione alle remunerazioni lorde corrisposte per le prestazioni effettuate dai soci nella società nel corso dell'esercizio cui il ristorno fa riferimento. Tali remunerazioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI ARTICOLO 21

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail, sms) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto e siano presenti o consti che siano stati informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 23

L'assemblea:

1. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. Approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
3. Procede alla nomina delle cariche sociali;
4. Determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
5. Approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
6. Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
7. Delibera sull'entità e le modalità di erogazione del ritorno ai sensi di quanto stabilito dall'art 3 comma 2 lett. b) legge 142/2001;
8. Delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera d) ed e) legge 142/2001;
9. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
10. Delibera sullo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più chiaro ed esauriente, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Verba
Barbato
Eno
Piccinelli
Fichisalle

ARTICOLO 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l. in quanto compatibili.

ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28

La Cooperativa dovrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove consiglieri.

L'organo amministrativo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare l'entità degli stessi per l'attività collegiale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.



Spettano pertanto all'Organo Amministrativo le seguenti facoltà:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) proporre all'assemblea dei soci l'entità e le modalità di erogazione del ristorno;
- e) deliberare tutti gli atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, assumere obbligazioni, stipulare finanziamenti in genere, ecc.;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

ARTICOLO 29

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, ove nominato.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Per quanto attiene ai requisiti ed ai limiti temporali del mandato nonché a quanto non previsto si fa riferimento alla normativa prevista dal codice civile.

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, esercita il controllo contabile, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ove ha sede la società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale competente in funzione della sede della società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 37

La Cooperativa è a mutualità prevalente per cui sono esplicitamente previsti nel presente statuto e dovranno essere di fatto osservati i seguenti principi:

- 1) Divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del Codice civile;
- 2) Divieto di remunerare eventuali strumenti finanziari offerti a soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 del Codice civile;
- 3) Divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- 4) All'atto dello scioglimento obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e ove vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 2519 del Codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.

Don Piccirilli

Ruben Piccirilli

Luca Piccirilli

Grigori



ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 ALLEGATO B DPR
642/1972. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMEN-
TO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RE-
GISTRO IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VICENZA IN
DATA 5 DICEMBRE 2018 AL N. 13575 SERIE 1T.